

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 17

Adunanza 8 maggio 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 454 – 482773/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori VALTER GIULIANO, CINZIA CONDELLO e DORINO PIRAS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Buttigliera Alta:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 17-12543 del 24/05/2004;
- ha approvato una Variante Parziale al P.R.G.C., con deliberazione C.C. n. 36 del 21/06/2005;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 13/03/2007, il Progetto preliminare di Variante parziale n. 3, al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 27 del 03/04/2007, il progetto definitivo di una Variante strutturale al P.R.G.C., ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 7 del 13/03/2007, il Progetto preliminare di Variante parziale n. 2, al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 19/03/2007 (pervenuto il 23/03/2007), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopracitato settimo comma; (*Prat. n. 034/2007*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.127 nel 1971, 5.301 nel 1981, 6.605 nel 1991, 6.541 nel 2001, dati che registrano un trend demografico stabile nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 810 ettari, così ripartiti: 147 di pianura (pari a circa il 18% del territorio comunale) e 663 di collina (pari a circa l'82% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 505 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 62% del territorio comunale); 295 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° (pari a circa il 36% del territorio comunale) e 10 ettari con pendenze superiori ai 20° (pari a circa il 2% del territorio comunale); per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 95 ettari rientrano nella *Classe I^* (pari a circa il 12% della superficie comunale) e 147 ettari rientrano nella *Classe II^* (pari a circa il 18% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 184 ettari da "*Aree boscate*" (pari a circa il 23% del territorio comunale);
- risulta compreso nel *Circondario di Susa*, sub - ambito "*Area Susa-Avigliana*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) nell'ambito di approfondimento della Zona della "*Collina di Rivoli*", per il quale è prevista la formazione, da parte della Regione, di un Piano Paesistico di valenza sovracomunale;
- individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), nell'ambito di aree di particolare pregio ambientale e paesistico, la "*Collina Intermorenica di Avigliana*", per la quale è prevista la formazione, da parte della Provincia, di un Piano Paesistico o di un piano territoriale con specifica valenza paesistica di valenza sovracomunale;
- è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di interesse provinciale*";
- insediamenti residenziali: non è compreso tra i centri di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2);
- appartiene alla comunità "Bassa Val di Susa e Val Cenischia", composta da altri 22 comuni;
- sistema produttivo: è incluso, da parte del PTC, nel *Bacino di valorizzazione produttiva di Avigliana* con i comuni di Almese, Avigliana, Rosta, S. Ambrogio;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dall'Autostrada A32 del Frejus (Torino - Bardonecchia), dalla S.S. n. 25 del Moncenisio nonché dalle Strade Provinciali n. 185 di Buttigliera Alta, n. 186 di Rosta;
  - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Modane;
- assetto idrogeologico:
  - è attraversato dalla Dora Riparia il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/04 e s.m.i., in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 36 ettari (pari al 4% circa dell'intero territorio comunale);
- tutela ambientale: parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;
- è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in Classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 7/2007, di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati a "*rendere più flessibile e dinamico il Piano Regolatore Generale Comunale, pur salvaguardandone la matrice originaria*", apportando diffuse modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, oltre che ad apportare correzioni e adeguamenti alla cartografia di Piano;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti in variante al P.R.G.C. vigente:

- 1) interventi per opere di urbanizzazione primaria:
  - ampliamento e sistemazione della via Cornaglio;
  - previsione di nuovi parcheggi in corso Laghi e lungo la S.S. 25;
  - realizzazione di una rotonda lunga corso Superga;
  - ampliamento della via Reano (S.P. 185) nel Centro Storico;
  - apposizione di vincoli espropriativi;
- 2) bonifica e ripristino ambientale dell'area "Teksid S.p.A." nell'abitato di Ferriera:
  - inserimento dell'area nei siti da bonificare (ex D.M. 471/1999) e recepimento del progetto definitivo delle opere di bonifica, approvato con Determinazione Dirigenziale - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 69-115245/2004 del 21/04/2004;
  - nuova area a parcheggi "S44" nel Centro Storico del capoluogo;
- 3) modifiche alle "Norme Tecniche di Attuazione":
  - all'art. 4, in relazione alla possibilità di ammettere lievi modifiche al perimetro degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
  - all'art. 8, ulteriore definizione di "vano scala" per gli edifici uni-bifamiliari e le ville a schiera;
  - adeguamento della normativa al Decreto 27/07/2005 in materia di risparmio energetico applicato agli interventi edilizi e all'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 in materia antisismica (articoli 8, 9 e 26);
  - in merito alla definizione degli atti di assenso in linea edilizia, loro redazione in forma pubblica e trascrizione nei pubblici registri immobiliari (articoli 12, 26, 30 e 37);
  - affinamento delle norme relative alla previsione di parcheggi connessi all'attuazione di alcuni interventi nel Centro Storico previsti nel "*Programma di Qualificazione Urbana*" di cui alla D.G.R. n. 44-3565 del 02/08/2006 (articoli 26 e 61);
  - assoggettamento per la sola parte emergente dei fabbricati accessori al pagamento del contributo di costruzione nella misura pari al 60% di quanto dovuto (articoli 26 e 61);
  - relative ad alcuni interventi previsti nel Centro Storico (art. 26);
  - modalità di applicazione dell'incremento volumetrico pari a 150 mc in aree residenziali con capacità edificatoria esaurita "RE" e "REA" e in aree con edifici esistenti a destinazione impropria (articoli 28 e 53);
  - precisazioni in merito alle modalità di raccolta delle acque piovane e dei rifiuti solidi urbani nelle aree residenziali "RE", "RC" e "RN" (articoli 8, 28, 30 e 31);
  - integrazioni alle norme relative all'attuazione di interventi in aree di completamento "RC", in aree per attività commerciali e direzionali "CD" e "CDN" e in aree agricole "A" e "A\*" (articoli 30, 37 e 38);
  - sugli interventi ammessi su edifici condonati nelle aree di tutela "T" (art. 32 bis) e su edifici a carattere agricolo in zona incompatibile (art. 53);
  - modifica alla disciplina degli immobili di proprietà della Fondazione Ordine Maurizia-

no e ora alienati, già compresi nell'area "SP6", in relazione alle Norme di Attuazione del P.T.R. modificate con D.G.R. 30/10/2006 n. 5-4149 e previsione di nuova area a servizi "S43" (art. 39);

- disciplina relativa alle recinzioni in alcune zone (agricole "A" e "A\*", di tutela ambientale "T"); arretramento minimo delle recinzioni dall'interasse della S.P. n. 186 (articoli 44 e 58);
- nuove definizioni relative ai fabbricati accessori (art. 61);

- 3.1) nuove previsioni normative e cartografiche, in relazione a molteplici e specifiche istanze, di carattere gestionale e attuativa del P.R.G.C., aventi lo scopo di modificare l'area normativa di appartenenza di singoli edifici, aree o immobili o di introdurre nuove specificazioni in merito all'attuazione di interventi già assentiti all'interno di S.U.E. o con permessi di costruire;
- 4) "incrementi" per le attività commerciali nelle aree "CS" (Centro Storico), "RE" e "REA" (a capacità insediativa esaurita), pari a 50 mq di S.L.P. per ogni unità immobiliare, fino ad un limite massimo pari a 500 mq di S.L.P.,
- 5) aggiornamento cartografico a seguito dell'adozione del Progetto preliminare della Variante strutturale adottato con deliberazione del C.C. n. 47/2006;
- 6) adeguamento normativo alle definizioni di cui al Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del C.C. n. 52/2005;

Alla Variante risulta allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/05/2007;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/04/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale**

## **DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., del Comune di Buttigliera Alta, adottato con deliberazione del C.C. n. 7 del 13/03/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Buttigliera Alta la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta